



# IL MASSIMARIO

DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE

A Cura dell'Osservatorio Giuridico - Istituto Studi Giuridici Superiori – Scuola di Legge

Centro Studi & Ricerche : [WWW.COORDINAMENTOMAGISTRATURAGDP.IT](http://www.coordinamentomagistraturagdp.it)

UNIONE STUDI LEGALI ALL'ISGS

LEX ET JUS

Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

Il Massimario è una raccolta sommaria di massime delle più significative e recenti sentenze in diritto civile e processuale civile. Costituisce un valido supporto ed aiuto agli Avvocati ed operatori in materia. La Redazione Ringrazia gli avvocati e magistrati ed i ricercatori dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli per la Ricerca, lo studio, redazione delle massime e per ogni segnalazione che ci permette un confronto in materia.



## MAGISTRATURA DI PACE

**Sentenza n. 21590/2019 - Rg : 84289/17 - Foro Napoli – Giudice Dr. Manlio Merolla**

La clausola contrattuale la quale disciplina l'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo / finanziamento, così come quella che comunque esclude o limita in qualsiasi modo il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sono da reputarsi vessatorie e contrarie a norme imperative, affette da nullità.

Sul diritto al rimborso della quota parte della polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito va osservato come tra i costi per i servizi accessori certamente rientrano i premi per polizze assicurative a copertura del rischio di non realizzato cui è esposto il mutuante.

il rimborso del premio assicurativo è dovuto per la parte non goduta e dovrà calcolarsi secondo il criterio pro rata temporis. Ai fini della quantificazione delle somme da rimborsare si evidenzia che come previsto dalla consolidata giurisprudenza dell'Arbitrio Bancario Finanziario, dovrà trovare applicazione il criterio proporzionale o pro rata temporis.



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. 15224/ 2019 - Rg :20864----717 - Foro Napoli dr. Manlio Merolla**

**MALA GESTIO SINISTRO - RICONOSCIMENTO DANNO – CONDANNA ASSICURAZIONE.**

**Il risarcimento del danno che la società ha corrisposto direttamente al “ presunto” danneggiato sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà delle dichiarazioni fornite in contrario con l’assicurato, gravandolo dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “ classe di rischio” superiore, integra una palese e grave violazione degli obblighi contrattuali, producendo effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest’ultimo, con una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.**



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. 16004 / 2019 - Rg : 23400/17 - Foro Napoli Giudice dr. Manlio Merolla**

**contratto di trasporto navigazione aerea - smarrimento dei bagagli non rinvenuti. responsabilità del vettore aereo per la mancata consegna dei bagagli deve quantificarsi il danno subito dagli istanti nei limiti di valore fissati dalla norma**

**Il diritto al risarcimento vantato dagli istanti è generato dalla Convenzione di Montreal che all’art. 22 prevede: “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti (equivalenti a circa €.1200,00) speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.**

---



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. 8686 / 2019 - Rg : 68823/15 - Foro Napoli Giudice Dr. Manlio Merolla**

**Previsto e riconosciuto il risarcimento danni da contratto di telefonia, quando il servizio di telefonia ed annessi non abbiano assolto regolarmente ai propri impegni provocando notevoli disservizi all'utente consumatore. Incidenza nella sfera patrimoniale ed organizzativa dell'utente. Gli Eventi vanno inquadrati secondo i principi regolatori del diritto delle obbligazioni.**

**Il GdP in conformità alla decisione delle Sezioni Unite n. 23726/07, ha preso atto di un quadro normativo "evoluto nella direzione di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede – siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 della Costituzione".**

**In relazione a siffatto profilo, secondo le Sezioni Unite viene in rilievo "l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta "costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale".**

**La dichiarazione di principio sin qui disegnata, collocata nel precipuo contesto dei rapporti di utenza, fa sorgere in capo al gestore che somministra il servizio un preciso, chiaro e non trascurabile obbligo di salvaguardia degli interessi del partner negoziale non potendo la sua responsabilità essere esclusa dallo eventuale mala gestione organizzativa dell'impresa.**

**Ed, infatti, i "ritardi" nella risoluzione del problema denunciato dall'utente non possono in alcun modo essere giustificati dall'impianto organizzativo dell'impresa, trattandosi, per altro, di un fattore del tutto estraneo ed esterno alla volontà del fruitore del servizio. Ciò vuol dire che il gestore risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questi senza potersi giovare di alcuna giustificazione.**

**La responsabilità, ovviamente, ha natura contrattuale.**

---



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. sentenza 15/03/2016 n° 1287 - Foro Lecce**

**Autovelox: multa nulla se l'autorità non fornisce prova dell'adeguata segnalazione**



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. Giudice di Pace, sentenza 12/10/2017, n. 9134- Foro Milano**

**Sinistro stradale: cessionario non può esercitare l'azione di indennizzo diretto**



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. Giudice di Pace, sentenza n. 543 del 2019 Foro Brindisi**

**Sentenza n. Giudice di Pace, sentenza n.46811 del 2018 pubblicata 11.3.2019 Foro Napoli  
Giudice Dr. Manlio Merolla**

**Contravvenzioni annullate se la PA non deposita a confutazione Fotogrammi nei Varchi ZTL  
I Giudici di Pace di Brindisi e Napoli hanno disposto che spetta all'amministrazione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa mentre compete alla controparte documentarne i fatti impeditivi. Se dunque il conducente del veicolo contesta l'adeguatezza della segnaletica, l'ente locale viene meno all'onere della prova costituito a suo carico se non deposita i frame del video girato al varco d'ingresso.**



## **MAGISTRATURA DI PACE**

**Sentenza n. Giudice di Pace Napoli , R.G.: 79257 2018 sentenza depositata maggio 2019 – Dr. Manlio Merolla**

**Accolta impugnazione violazione artt 203 e 204 cds D.Lgs. 30.4.92 n. 285 con chiarimenti e differenzazioni con l'art.28 L. 689/81 in conformità della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE cfr sent. 9591/2006** che conferma il carattere perentorio o comunque la natura decadenziale del termine fissato all'Autorità amministrativa per l'adozione del provvedimento sanzionatorio conclusivo

**Fermo ed impregiudicato il termine di 5 anni** per riscuotere le somme per sanzioni amministrative **ex art. 28 legge 689/81**, che non sembra essere contestato dalla difesa della ricorrente, **nel caso in esame è stata impugnata la violazione degli art. 203 e 204 cds D.Lgs.30/4/1992 n,285** che pongono quale **termine perentorio 210 giorni per la conclusione del procedimento di accertamento cd “ sanzionatorio “ dell'infrazione**, che giammai potrà coincidere con il termine di prescrizione dell'illecito amministrativo. avente natura e funzione differente.

**Non vi è dubbio, a parere del Giudicante** infatti, che equiparare i due suddetti termini : di conclusione del procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa con il termine quinquennale di prescrizione dell'illecito amministrativo **ex art 28 L.689/81** risulterebbe lesivo del principio di efficienza dell'azione amministrativa nonché del diritto costituzionale garantito di difesa del cittadino.

**Vanno rilevati all'uopo** con favore i richiami normativi e giurisprudenziali sia dei termini perentori di 240 giorni per a conclusione del procedimento sanzionatorio richiamato dal **Reg.to BANCA D'ITALIA del 25.6.2008 relativi ai procedimenti di cui all'art.145 D.Lgs 385/93 Testo Unico Bancario – Legge 241/90 nonché delle Sentenze n.542/13 - n. 4113/13 del CONSIGLIO DI STATO** che peraltro richiama altri principi conformi della **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE cfr sent. 9591/2006** che confermano il carattere perentorio o comunque la natura decadenziale del termine fissato all'Autorità amministrativa per l'adozione del provvedimento sanzionatorio conclusivo.

**Per dette argomentazioni su base normativa e giurisprudenziale va considerato che dopo oltre 4 anni il potere sanzionatorio della P.A. deve intendersi esaurito, con conseguente invalidità manifesta dell'ordinanza-ingiunzione notificata solo il giorno 11.09.2018 sul presupposto di una violazione asseritamente verificatasi il lontano 23.5.2014. In atti risulta in ogni caso prova del pagamento del titolo contestato e della natura causale. Non può non essere rilevata nel caso in esame al giudice peraltro la buona fede dell'anziana ricorrente che per circostanze variabili e non prevedibili la rende incolpevole per aver agito senza intenzionalità di contravvenire al disposto normativo, costituendo un manifesto esimente giustificativo.**



## **MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. 13661 del 21 maggio 2019**

**Il Processo penale non sospende il giudizio Civile promosso contro il danneggiante e l'Assicurazione**



## **MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. 12193 del 08/05/2019**

**Riconoscimento dell'efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione – Giudizio relativo – Pubblico Ministero – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Legittimazione all'impugnazione della decisione – Esclusione.**

---

**Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 3 c.p.c., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico.**

**Presidente: G. Mammone**

**Relatore: G. Mercolino**



## **MASSIME CASSAZIONE**

**ORDINANZA Sez. 3 , n. 6858 del 20/03/2018 Rv. 647954 - 01 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO**

**Decreto di archiviazione in sede penale - Conseguenze nel giudizio civile risarcitorio – Autonomia valutazione - Necessità - Effetti in tema di individuazione del termine di prescrizione.**



## **MASSIME CASSAZIONE**

### **ORDINANZA n. 10543 anno 2019**

**CASSAZIONE: NULLA LA NOTIFICA DELL'ATTO AL FAMILIARE NON CONVIVENTE**

**È AFFETTA DA NULLITÀ LA NOTIFICA DI UNA CARTELLA ESATTORIALE ESEGUITA IN MANI DI UN FAMILIARE CHE SI DICHIARI CONVIVENTE, MA NON LO SIA. IL CERTIFICATO DI RESIDENZA COME PROVA SUFFICIENTE E DECISIVA**

Con una recente ordinanza, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione di convivenza resa dal familiare può essere superata dal certificato anagrafico che attesti la residenza del contribuente in un altro immobile.

Tale circostanza è sufficiente a rendere nulla la notifica effettuata dall'agente postale notificata un atto nelle mani di un familiare del destinatario.

Pertanto la notificazione può essere compiuta validamente solo se tra i due soggetti vi sia un effettivo rapporto di convivenza, a prescindere da quanto affermato dal ricevente.



## **MASSIME CASSAZIONE**

**DECRETO INGIUNTIVO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Cassazione, Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19505 Cassazione, Sez. Unite 5 marzo 2008, n. 5902 - Tribunale Civile di Casarano, GOT Avvocato Cosimo Calvi,**

E' possibile il decreto ingiuntivo contro l'Agenzia delle entrate nel caso in cui l'amministrazione abbia riconosciuto il diritto al rimborso (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19505) rientrando il caso nell'ipotesi di un indebito oggettivo (Cass., Sez. Unite 5 marzo 2008, n. 5902).

---



## **MASSIME CASSAZIONE**

**Cassazione civile, sez. II, sentenza 11/05/2016 n° 9645**

### **AUTOVELOX: MULTE NULLE SE NON SI PROVA LA TARATURA DELLO STRUMENTO**

**Le multe per eccesso di velocità sono nulle se effettuate con un dispositivo per il rilevamento della velocità non tarato. Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645.**

**La vicenda scaturisce dalla sanzione per eccesso di velocità (art. 142 c. 9 C.d.S) irrogata ai danni di un automobilista, il quale ricorreva avverso il verbale di contestazione della violazione, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rigettavano il ricorso. L'istante, dunque, ricorreva in Cassazione.**

**Uno dei motivi di doglianza sollevati dall'automobilista riguardava il fatto che il termine di validità dell'omologazione del telelaser fosse scaduto e, pertanto, che l'accertamento della violazione del limite di velocità fosse illegittimo; inoltre, il giudice di merito, aveva rifiutato qualsiasi indagine in relazione all'operato dell'agente accertatore. La Suprema Corte ritiene tale motivo di ricorso fondato<sup>[1]</sup> e ribadisce «la necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità». In particolare, si sottolinea che il dispositivo di misurazione debba essere sottoposto a taratura periodica stante l'irripetibilità dell'accertamento della velocità. A tal proposito, la Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale, 29 aprile 2015 n. 113 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 c. 6 C.d.S, nella parte in cui non prevede che «tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Viene, altresì, richiamato un altro passaggio della Consulta, ove si sottolinea l'irragionevolezza ed incongruità dell'omessa verifica dei telelaser ricorrendo ad un paragone estremamente calzante: «una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo».**

**Gli Ermellini, nella sentenza in commento, aderiscono all'orientamento di cui sopra ribadendo che la mera conformità dello strumento di rilevazione al modello omologato non sia sufficiente a dimostrarne l'efficienza ed il buon funzionamento. Viene, quindi, affermato il seguente principio: «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità»**





## **MASSIME CASSAZIONE**

### **Cassazione Civile, Sentenza n. 16804 del 26/06/2018**

**POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE** Domanda di corresponsione di una somma a titolo di miglioramenti - Inquadramento in base agli artt. 1150 e 936 c.c. - Potere-dovere di qualificazione giuridica del giudice - Sussistenza - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.

**PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE** In genere.

In tema di corresponsione di una somma a titolo di miglioramenti, l'inquadramento della domanda nella fattispecie di cui all'art. 1150 c.c. o in quella di cui all'art. 936 c.c. è rimessa al potere-dovere di qualificazione del giudice di merito; ne discende che una volta proposta la domanda di conseguimento dell'indennità per i miglioramenti ai sensi della prima ipotesi, ben può lo stesso giudice, senza incorrere in una "mutatio libelli" non consentita, accogliere la domanda ai sensi della seconda. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d'appello la quale, sebbene avesse correttamente affermato che la domanda ex art. 1150 c.c. presuppone la qualità di possessore e quella ex art. 936 c.c. la qualità di terzo, aveva erroneamente concluso che il giudice di primo grado avesse accolto una domanda diversa da quella originariamente proposta in fattispecie nella quale l'azione era stata esperita da due coniugi promissari acquirenti di un immobile detenuto per un certo tempo in vista della stipulazione del contratto definitivo di acquisto, mai concluso posto che il preliminare fu risolto per inadempimento dei medesimi promissari acquirenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150

Cod. Civ. art. 936

Cod. Proc. Civ. art. 112



### **Cassazione Civile, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA** Codice della strada - Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria - Competenza per materia del **giudice di pace** - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del **giudice di pace** è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo; ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del **giudice di pace** del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018 Rv. 651829 - 01, N. 20489 del 2018 Rv. 650299 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01



**Cassazione civile**

**Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019**

**CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE  
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN  
GENERE Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente  
morte di quest'ultimo - Risarcimento in favore dei congiunti - Riduzione - Configurabilità.**

**In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.**

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18177 del 2007 Rv. 598971 - 01

---



**Cassazione civile sez. VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4698**

**AVVOCATI: IL COMPENSO PER LA FASE DI TRATTAZIONE È DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI ISTRUTTORIA**

La disposizione che esclude il compenso per la fase di trattazione, giustificata dal giudice che non sono state espletate prove orali e non è stata disposta CTU, viola il disposto dell'articolo 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.



**Cassazione civile sez. II, sentenza n° 9645 del 11/05/2016**

**CIRCOLAZIONE STRADALE, AUTOVELOX, REVISIONE PERIODICA, OBBLIGATORIETÀ, CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE**

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Corte Cost., n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. <sup>(1)</sup>

(\*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 45, co. 6, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(1) Vedi Corte Cost., sentenza 18 giugno 2015, n. 113. - (Massimario.it – 43/20169)



**ORD. Sez. 3 , n. 8443 del 27/03/2019 Rv. 653261 - 1CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE**

**Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente morte di quest'ultimo - Risarcimento in favore dei congiunti - Riduzione - Configurabilità.**



## **MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. Sentenza n. 11748 del 03/05/2019**

### **AZIONI DI GARANZIA PER VIZI - ESISTENZA DEI VIZI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL COMPRATORE – SUSSISTENZA**

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.

Presidente: P. Curzio

Relatore: A. Cosentino



## **MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. Sentenza n. 8312 del 25/03/2019**

### **DEPOSITO DI COPIA ANALOGICA DELLA DECISIONE REDATTA IN FORMATO ELETTRONICO E FIRMATA DIGITALMENTE - OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL DIFENSORE EX ART. 16 BIS, COMMA 9 BIS, D.L. N. 179 DEL 2012, CONVERTITO DALLA L. N. 221 DEL 2012 - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI.**

Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o comunque disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. Presidente: G. Mammone Relatore: L. Tria



**MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. 6278 del 04/03/2019**

**NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA – DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IL NOTIFICANTE – MOMENTO RILEVANTE – DALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO.**



**MASSIME CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

**Sentenza n. . 32781 del 19/12/2018**

**ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI - ART. 3 COMMA 3, L. N. 113 DEL 2017 - INELEGGIBILITÀ DEGLI AVVOCATI CHE ABBIANO GIÀ ESPLETATO DUE MANDATI CONSECUTIVI - MANDATI IN PARTE ESPLETATI PRIMA DEL 21 LUGLIO 2017 - RILEVANZA.**

|

**In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alla riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017. Presidente: G. Mammone Relatore: F. De Stefan**



**SUCCESSIONI E DONAZIONI Cass. civ., 21 marzo 2019 n. 8031**

**La cancellazione del testamento equivale alla revoca tacita del medesimo.**

**Per cui se il testamento cancellato conteneva la revoca di quello precedente, allora rivivono le vecchie disposizioni testamentarie.**

**Si versa infatti in un caso di revocazione della revoca.**



## **COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI**

**Cass. civ., 10 aprile 2019 n. 10077**

**Per le innovazioni ai beni comuni del condominio non basta una maggioranza semplice: occorre difatti considerare che per le innovazioni vale quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1136 Cc e quindi serve l'approvazione dei lavori con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno**



## **OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

**Cass. civ., 30 aprile 2019 n. 11387**



**L'assegno circolare può essere cambiato nel termine triennale dall'emissione e non come per gli assegni normali entro otto giorni dalla sottoscrizione.**



**Cass. civ., 27 marzo 2019 n. 8571**

**Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la sua funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.**

---



**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6323**

**Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) e urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Il bisogno, inoltre, deve essere serio, non voluttuario né capriccioso o artificialmente indotto. Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.**



**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6321**

**Un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, la esplicitazione di una pretesa che, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né la osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare la inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere la propria pretesa nei confronti del soggetto obbligato il quale, ove non la contesti, pone in essere comportamenti concludenti traducendosi nel ricorso riconoscimento del diritto fatto valere contro di lui, concorrono, ex articolo 2944 del codice civile, a consolidare l'effetto interruttivo.**

**La specialità del regime prescrizione va interpretata con riferimento all'inizio del giudizio di cognizione e va declinata in relazione alla qualificazione della domanda proposta, ma non può superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato, che ha definito quel giudizio, per la quale si applica l'articolo 2953 del codice civile e, dunque, il termine di prescrizione decennale.**

---



**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6320**

**Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex articolo 1916 del Cc si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.**

**Deriva da quanto precede, pertanto, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato.**



**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6316**

**In tema di trasporto internazionale di merci su strada la normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (resa esecutiva con legge 1621/1960) è da considerarsi lex specialis e, in quanto tale, è applicabile solo in quanto le parti contraenti abbiano manifestato la loro volontà di sottoporsi a tale disciplina, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (articolo 6, paragrafo L, lettera k), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso specifica pattuizione che può essere adottata anche verbalmente, sempre che se ne fornisca adeguata prova, essendo normativa speciale.**



**RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI**

**Cass. civ., 27 marzo 2019 n. 8461**

**La responsabilità medica si giudica anche in base a criteri probabilistici in base ai quali si sarebbe potuto evitare l'evento con una diagnosi preventiva.**

---





**Cass. civ., 25 marzo 2019 n. 8277**

**Ai fini della possibile nocività delle emissioni elettromagnetiche delle ferrovie, il superamento dei valori soglia va valutato sulle 24 ore e non in riferimento alle punte di traffico.**

---



**Cass. civ., 20 marzo 2019 n. 8150**

**L'equa riparazione deve tenere sempre presente il valore della causa e si deve attenere scrupolosamente alla norma in vigore.**

---



**Cass. civ., 20 marzo 2019 n. 7850**

**In caso di malattia professionale (mesotelioma pleurico) con esiti fatali, il datore di lavoro deve risarcire agli eredi il «danno non patrimoniale» ("danno biologico terminale") per l'«invalidità temporanea» subita dal lavoratore per tutto il periodo in cui è durata la malattia.**

---



**Cass. civ., 7 marzo 2019 n. 6587**

**Il paziente non ha diritto al risarcimento dei danni collaterali prodotti dal farmaco se gli effetti indesiderati sono stati adeguatamente indicati: non una qualunque informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco può tuttavia scriminare la responsabilità dell'esercente, essendo invece necessario che l'impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori**

---



## **PROCEDURE ESECUTIVE**

**Cass. civ., 19 marzo 2019 n. 7680**

L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, della persona contro la quale si intendeva trascrivere, ove abbia prodotto la registrazione nel conto di una persona diversa dall'acquirente, determina l'incertezza sulle persone che, a norma dell'articolo 2665 del codice civile, comporta l'invalidità della trascrizione, rendendola legalmente occulta nei confronti di terzi, senza peraltro, che possa rilevare, almeno quale sanatoria con effetto ex tunc, la successiva correzione dell'errore originariamente contenuto nella nota.



## **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6318**

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore. Deriva da quanto precede, pertanto, che non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronuncia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.



**Cass. civ., 5 marzo 2019 n. 6316**

È inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta alla emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.

---



## **DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**

### **Corte UE, 18 marzo 2019 n. C-487/17**

Il detentore di un rifiuto a cui possono essere assegnati sia codici corrispondenti a rifiuti pericolosi che non pericolosi – i cd. «codici speculari» o «codici a specchio» -, qualora si trovi nell'impossibilità (non derivante dal proprio comportamento) di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutarne le caratteristiche di pericolo, deve, seguendo il principio di precauzione, comunque classificare tale rifiuto come "pericoloso".

---

### **Corte UE, 14 marzo 2019 n. C-449/17**

I corsi di guida automobilistica per il conseguimento della patente, categorie B e C1, non rientrano tra gli insegnamenti scolastici o universitari e dunque non sono esenti dal pagamento dell'IVA. \_\_\_\_\_

---

## **Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59/2019:**

**Consiglio dei ministri approva le modifiche al TU sulle spese di giustizia  
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115”.**

### **GRATUITO PATROCINIO ESTESO ANCHE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

E' quanto previsto dal disegno di legge recante “Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115”.

Tale provvedimento, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59/2019, mira ad adeguare l'istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nell'ipotesi di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo, al fine di dare attuazione all'art. 24, comma 3, della Costituzione. Detta limitazione trova giustificazione in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.



**Si ringrazia per le segnalazioni pervenute dai diversi colleghi e collaboratori all'Osservatorio Lex et Jus. In particolare lo studio torinese avv. Andrea Berchielli**  
**Per Maggiori info, aggiornamenti giurisprudenziali si consiglia di consultare il portale dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori**

[www.istitutogs](http://www.istitutogs)

o il sito della Rivista Lex et Jus in fase di aggiornamento:

[www.lexetjus.eu](http://www.lexetjus.eu)



## **NOTE REDAZIONALI**

**Gli autori di testi, saggi e volumi che intendono pubblicizzare le proprie pubblicazioni devono inviarne gratuitamente due volumi alla redazione Lex et Jus per le conseguenti valutazioni da parte del Comitato Scientifico. I volumi non saranno resi ma conservati nella Biblioteca Lex et Jus**

**RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**  
**Di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile Psicologia Giuridica e criminologia familiare**

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LEX ET JUS -

ORGANO DI STAMPA E DIFFUSIONE REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  
DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI  
MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

**DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE**

**ISGS – LEX ET JUS**

[www.istitutosgs.it](http://www.istitutosgs.it)

Napoli Via d. De Dominicis, 14 80128

**CENTRO STUDI E RICERCHE**

**Coordinamento magistratura di pace**

[www.coordinamentomagistraturadipace.it](http://www.coordinamentomagistraturadipace.it)